

Torna indietro

## **Decreto 7 agosto 2018 - Nomina del responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia**

7 agosto 2018

### **Il Ministro della Giustizia**

**VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 “relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)” (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, che introduce la figura del Responsabile della protezione dei dati (RPD) (articoli 37-39);

**VISTO** l'articolo 37, paragrafo 1. lett. a) del predetto Regolamento, che prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD “quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali”.

**TENUTO CONTO** che le predette disposizioni prevedono che il RPD “può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi” (articolo 37, paragrafo 6) e deve essere individuato “in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39” (articolo 37, paragrafo 5) e “il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento e dal responsabile del trattamento” (considerando n. 97 del RGPD);

**CONSIDERATO** che il Ministero della giustizia è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD, rientrando nella fattispecie prevista dall'articolo 37, paragrafo 1, lett. a) del RGPD;

**VISTO** l'articolo 38, paragrafo 2, che prevede che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento debbano fornire al RPD le risorse necessarie per assolvere i propri compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;

**VISTO** l'articolo 38, paragrafo 3, del RGPD secondo il quale il RPD non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti e riferisce direttamente

al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento;

**VISTO** l'articolo 38, paragrafo 6, del RGPD che prevede che "Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti o funzioni non diano adito a conflitto di interessi".

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

**VISTO** il decreto ministeriale 23 maggio 2018 con il quale è stata individuata nell'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia la struttura idonea a fornire al RPD le risorse necessarie e il sostegno organizzativo per assolvere i suoi compiti;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 16 luglio 2018 con il quale la dott.ssa Doris Lo Moro, magistrato, è stata confermata fuori del ruolo organico della magistratura e destinata al Ministero della giustizia con funzioni amministrativo, ove ha preso possesso in data 1 agosto 2018;

**CONSIDERATO** che la dott.ssa Lo Moro è in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'articolo 35, paragrafo 5, del RGPD, per la nomina a RFPD, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;

**CONSIDERATA** pertanto la necessità di provvedere alla designazione del responsabile della protezione dei dati prevista dall'articolo 37 del citato regolamento (UE) 2016/679

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

La dott.ssa Doris Lo Moro è nominata responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia;

### **Articolo 2**

Il RPD, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, paragrafo 1, del RGPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione

delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- tenere il registro delle attività di trattamento.

I compiti del responsabile della protezione dei dati personali attengono all'insieme del trattamento dei dati effettuati dal Ministero della giustizia.

#### Articolo 3

Il responsabile della protezione dei dati personali si avvale del supporto di cui al decreto ministeriale 23 maggio 2018 richiamato in premessa.

#### Articolo 4

Il Ministero della giustizia si impegna a non rimuovere o penalizzare il RDP in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni; altresì, si impegna a garantire che il RDP eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse.

#### Articolo 5

Il nominativo e i dati di contatto del RDP (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet del Ministero della giustizia e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

Roma, 7 agosto 2018

IL MINISTRO  
Alfonso Bonafede

## Strumenti

- Decreto 23 maggio 2018 - Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 2016, contenente misure di attuazione funzionali all'individuazione della struttura di supporto al responsabile della protezione dei dati

**Decreto 23 maggio 2018 - Modificazioni al decreto ministeriale 3 febbraio 2016, contenente misure di attuazione funzionali all'individuazione della struttura di supporto al responsabile della protezione dei dati**

23 maggio 2018

**IL MINISTRO**

**Visto** l'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, che prevede l'adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

**Visto** l'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce che all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla definizione dei relativi compiti, nonché alla distribuzione dei predetti uffici tra le strutture di livello dirigenziale generale, si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare e che tale disposizione si applica anche in deroga alla eventuale distribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale stabilita nel regolamento di organizzazione del singolo Ministero;

**Visto** il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** in particolare l'articolo 37 del predetto regolamento che prevede la designazione, da parte del titolare del trattamento, del responsabile della protezione dei dati;

**Visto** altresì, l'articolo 38, paragrafo 2, che prevede che il titolare del trattamento sostiene il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati, fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti;

**Visto** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche";

**Visto** il decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per gli affari di giustizia e il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84;

**Considerato** che il Ministero della giustizia è l'autorità pubblica titolare del trattamento, come definito dall'articolo 4, n. 7), del citato regolamento UE, relativamente ai dati personali afferenti i procedimenti amministrativi di sua competenza;

**Ritenuto** di dovere individuare, nell'ambito delle diverse articolazioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale, la struttura idonea a fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per assolvere i suoi compiti;

**Decreta:**

**Art. 1.**

**(Ambito di applicazione)**

Il presente decreto individua, ai sensi degli articoli 37 e 38 del regolamento (UE) 2016/679, la struttura idonea a fornire al responsabile della protezione dei dati le risorse necessarie per assolvere i suoi compiti.

**Art. 2.**

**(Individuazione dell'Ufficio competente)**

All'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, dopo la lettera v), è aggiunta la seguente: "v-bis) organizzazione della struttura del responsabile della protezione dei dati."

**Art. 3.**

**(Compiti)**

L'Ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, in relazione ai compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v-bis), del decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016, assicura il sostegno organizzativo e le risorse necessarie all'assolvimento dei compiti del responsabile della protezione dei dati.

**Art. 4.**

**(Clausola di invarianza)**

L'Amministrazione provvede agli adempimenti previsti dal presente decreto nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma, 23 maggio 2018

Il Ministro  
Andrea Orlando

Registrato alla Corte dei Conti il 5 giugno 2018

**Strumenti**

- Decreto 7 agosto 2018 - Nomina del responsabile della protezione dei dati per il Ministero della giustizia
- Decreto 18 ottobre 2017 - Modificazioni al decreto del Ministro della giustizia 3 febbraio 2016 nonché le necessarie misure di attuazione funzionali all'esercizio del diritto di accesso civico di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
- Decreto 3 febbraio 2016 - Individuazione presso il Dipartimento affari di giustizia e il Dipartimento organizzazione giudiziaria, personale e servizi degli uffici di livello dirigenziale non generale e la definizione dei relativi compiti e recante misure necessarie al coordinamento informativo ed operativo tra le articolazioni dell'amministrazione interessate dalla riorganizzazione ai sensi dell'art. 16, c1 e c2 d.p.c.m. 84/2015